

Circolari per la clientela

**DL 7.5.2024 n. 60
(c.d. DL “Coesione”) -
Principali novità**

3.2 ATTIVITÀ FINANZIABILI

Sono ammissibili a finanziamento innanzitutto gli interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività.

Rientrano poi nel novero dei finanziamenti:

- il tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i beneficiari nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
- l'erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività finanziabili.

Le attività finanziabili possono essere avviate:

- sia in forma individuale, mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale;
- sia in forma collettiva, mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.

Per quanto riguarda le imprese in forma collettiva, si consente la partecipazione anche a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma in esame come destinatari dei finanziamenti. Tuttavia, sono i predetti soggetti *under 35* destinatari dei finanziamenti a dover obbligatoriamente esercitare il controllo e l'amministrazione della società.

3.3 IMPORTI DEGLI INCENTIVI

Il co. 7 degli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 individua, come incentivo di maggior interesse per l'avvio delle attività, l'erogazione di un *voucher* in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività finanziabili.

L'importo massimo è pari a:

- 30.000,00 euro, per i beneficiari dell'"Autoimpiego Centro-Nord Italia";
- 40.000,00 euro, nel caso di "Resto al Sud 2.0" e con riferimento ai territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di:

- 40.000,00 euro, per i beneficiari dell'"Autoimpiego Centro-Nord Italia";
- 50.000,00 euro, per i beneficiari di "Resto al Sud 2.0" e i residenti nelle citate aree terremotate del Centro Italia.

In alternativa, è possibile beneficiare di un aiuto in regime *de minimis*:

- per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000,00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% dell'investimento per l'avvio delle attività finanziabili, per i beneficiari dell'"Autoimpiego Centro-Nord Italia", ovvero fino al 75% per "Resto al Sud 2.0" e le aree terremotate dell'Italia centrale;
- per programmi di spesa oltre 120.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% dell'investimento per l'avvio delle attività finanziabili, per i beneficiari dell'"Autoimpiego Centro-Nord Italia", ovvero al 70% per "Resto al Sud 2.0" e le aree terremotate dell'Italia centrale.

3.4 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Gli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 demandano ad un apposito decreto interministeriale il compito di fissare i termini, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi.

- per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028;
- che non concorre alla formazione del reddito.

Erogazione

Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

5 ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI NELLA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO

L'art. 24 del DL 60/2024 riconosce ai datori di lavoro privati, che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, un esonero contributivo in caso di assunzione:

- presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), lavoratori nelle medesime Regioni che alla data di assunzione hanno compiuto il 35° anno di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato);
- effettuata dall'1.9.2024 al 31.12.2025.

L'agevolazione spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

Disposizioni attuative e autorizzazione comunitaria

L'operatività dell'agevolazione in esame è subordinata:

- all'emanazione di un decreto interministeriale attuativo;
- all'autorizzazione della Commissione europea.

5.1 CONDIZIONI

I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, nella medesima unità produttiva, a:

- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 23.7.91 n. 223.

5.2 MISURA E DURATA

L'esonero:

- è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- ha una durata massima di 24 mesi.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5.3 RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'incentivo:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.

- è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.

6.4 ACCONTI DI IMPOSTA

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

7 ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI DONNE SVANTAGGIATE (C.D. "BONUS DONNE")

L'art. 23 del DL 60/2024 prevede, in favore dei datori di lavoro privati, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 650,00 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato dall'1.9.2024 al 31.12.2025.

Le lavoratrici devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle aree caratterizzate da un'evidente disparità occupazionale di genere;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Disposizioni attuative

Con un successivo decreto interministeriale saranno definite le modalità attuative dell'agevolazione.

7.1 INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO

Viene richiesto che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

7.2 ESCLUSIONI

L'esonero contributivo non si applica ai:

- rapporti di lavoro domestico;
- rapporti di apprendistato.

7.3 RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'esonero contributivo in esame:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;